

# CITTA' DI FROSINONE



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Sommario**

ARTICOLO 1 - PREMESSA .....	4
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO .....	5
ARTICOLO 4 – BASE GIURIDICA ED INFORMATIVA.....	5
ARTICOLO 5 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	6
ARTICOLO 6 - DESIGNATI AL TRATTAMENTO .....	6
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI .....	6
ARTICOLO 8 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO .....	7
ARTICOLO 9 – MODALITA' DI AUTENTICAZIONE DEI SISTEMI .....	7
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA.....	7
ARTICOLO 11 – DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT .....	8
ARTICOLO 12 - MISURE DI SICUREZZA.....	9
ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	9
ARTICOLO 14 –_ACCESSO IN VISIONE DIRETTA DELLE IMMAGINI .....	10
ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI .....	10
ARTICOLO 16 - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MESSI A DISPOSIZIONE DA SOGGETTI TERZI .....	10
ARTICOLO 17 - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT.....	11
ARTICOLO 18 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	11
ARTICOLO 19 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI .....	11
ARTICOLO 20 - AVVIO E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	12
ARTICOLO 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	12
ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	12

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE..... 13

## ARTICOLO 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, incluso i sistemi di lettura targhe e transiti, gestiti nell'ambito del territorio comunale ed ha lo scopo di stabilire norme organizzative e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Il presente regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni soggetto fisico o giuridico coinvolto nel trattamento, avendo riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Il sistema di videosorveglianza rappresenta una modalità di intervento particolarmente efficace per poter attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale, tutelare il patrimonio pubblico e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, il controllo di determinate aree particolarmente sensibili, il monitoraggio del traffico, consentendo di individuare, nel rispetto del presente regolamento e della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, gli autori di eventuali reati, con la conseguenza di scoraggiare il ripetersi degli stessi al fine di giungere ad un miglioramento della sicurezza urbana;
4. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento UE 679/2016, al Decreto Legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
5. Le finalità del trattamento dei dati personali sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Frosinone, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, Decreto Legge 14/2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, in linea con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali in applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", (di seguito anche solo "GDPR") e del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e successive modifiche

## ARTICOLO 2 - -AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Frosinone mediante il proprio impianto di videosorveglianza territoriale, gestito dal servizio "Polizia Locale" e garantisce che esso avvenga unicamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti attuativi delle medesime,

alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

### **ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO**

1. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a:
  - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui al decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 e al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
  - b. prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare violazioni delle norme in materia ambientale;
  - c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale o eventualmente altro patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - d. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
  - e. controllare determinate aree del territorio comunale;
  - f. monitorare i flussi di traffico;
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **ARTICOLO 4 – BASE GIURIDICA ED INFORMATIVA**

1. L'utilizzo dei dati personali non necessita del consenso degli interessati, in quanto è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare [GDPR Art. 6, comma 1, lett. e)].
2. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 13 del GDPR, ai soggetti interessati dovrà essere fornita giusta informativa. In particolare il Comune espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Ai sensi delle linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo di Protezione dati, è riportata, altresì, la figura stilizzata di un dispositivo di videosorveglianza e le indicazioni obbligatorie.
3. Il Comune di Frosinone rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, installati all'interno di edifici comunali, tramite posizionamento di cartelli contenenti indicazioni sull'informativa. Gli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali non sono utilizzati per effettuare controlli a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, ma esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento.

4. Può essere omessa l'installazione di cartellonistica contenente l'informativa di cui sopra nei casi di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **ARTICOLO 5 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare del Trattamento, di seguito Titolare, è il Comune di Frosinone.

#### **ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del Regolamento (UE) 2016/679, sono Responsabili del Trattamento i soggetti fornitori, di seguito Fornitori, ai quali verranno affidate le eventuali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di future implementazioni dell'impianto di videosorveglianza.
2. Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, i Fornitori dovranno presentare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il soddisfacimento dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e al fine dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Frosinone si può avvalere della collaborazione esterna della società, individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, ovvero con personale interno, svolgente prestazioni strumentali e subordinate.

#### **ARTICOLO 7 - DESIGNATI AL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare del Trattamento ha competenza nella nomina con proprio atto scritto dei soggetti designati al trattamento dei dati. Tali soggetti vanno individuati dal titolare sulla scorta di esperienza, capacità professionale ed affidabilità affinché forniscano idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
2. Nell'atto di cui al comma precedente sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
3. I soggetti designati devono conformare la propria azione attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare in sede di nomina e nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Titolare vigila, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite.
5. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
6. Nell'ambito delle persone autorizzate al trattamento, sono altresì designati, con atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai server nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

## **ARTICOLO 8 – ACCESSO ALLA SALA DI CONTROLLO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE AI SISTEMI**

1. L'accesso alla sala di controllo, ubicata presso il comando di Polizia Locale, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Sindaco o dal Comandante con apposito atto formale. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati a fronte di legittima e ragionevole motivazione, con qualsiasi mezzo idoneo, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al titolare, ai soggetti designati e ai soggetti autorizzati al trattamento, in base al ruolo ricoperto e alle attività da svolgere. Ciascuno di essi, per l'accesso ai sistemi, è dotato di un identificativo personale (username) e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Le persone autorizzate al trattamento possono autonomamente variare la propria password ed in ogni caso dovranno ottemperare alle istruzioni indicate nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici del Comune di Frosinone.

## **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. L'utilizzo delle impostazioni generali di videoregistrazione (area di ripresa, brandeggio della telecamera, zoom, ecc.) da parte degli operatori e degli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai principi del presente regolamento e delle norme di riferimento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ARTICOLO 10 - MISURE DI SICUREZZA**

1. Le immagini prodotte dai dispositivi di videosorveglianza dovranno essere memorizzate su dispositivi ad uso esclusivo dell'Ente ed eventualmente riprodotte in spazi dedicati on-Premise o in cloud certificato secondo le leggi in vigore.
2. Le registrazioni di cui al precedente punto dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 72 ore per le telecamere destinate alla videosorveglianza interna delle sedi comunali e delle sedi distaccate e non superiore a 7 giorni per le restanti, fatte salve le circostanze previste al successivo articolo recante "*Accertamento di illeciti e indagini di polizia giudiziaria*" e anomalie non imputabili al gestore e/o all'Ente;
3. In merito al periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

4. I monitor adibiti alla visualizzazione dei filmati prodotti dal sistema di videosorveglianza dovranno essere collocati in una modalità tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. L'accesso ai dispositivi di memorizzazione e ai monitor adibiti alla visualizzazione dei filmati dovrà essere consentito ai soli designati al trattamento e autorizzati, nonché al Titolare del Trattamento.
6. Tutti gli accessi alla visione delle immagini saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi", conservato nei locali della Polizia Locale adibiti alla videosorveglianza, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  7. la data e l'ora dell'accesso;
  8. l'identificazione del terzo autorizzato;
  9. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
  10. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  11. la sottoscrizione del medesimo.
7. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui potranno venire a conoscenza, osservando il comportamento di un soggetto ripreso, dovranno essere ignorate.
8. L'impiego eventuale di un dispositivo utilizzato per la memorizzazione delle immagini dovrà essere soggetto alle seguenti regole:
  - a) i file memorizzati su memorizzazione di massa devono essere protetti da password sicure secondo le regole vigenti e consegnate all'autorizzato separatamente;
  - b) i supporti di memorizzazione di massa (hard disk, DVD, CD, etc.) destinati allo smaltimento dovranno essere soggetti a preventiva distruzione fisica attraverso sistemi di punzonatura, deformazione meccanica o apertura dell'involucro protettivo con danneggiamento delle superfici magnetiche;
9. I soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili della gestione degli impianti di videosorveglianza:
  - a) curano l'installazione e gestiscono la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - b) assegnano e custodiscono le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

## **ARTICOLO 11 - ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - a) al Titolare del trattamento;
  - b) al Responsabile del trattamento ed alle persone autorizzate previste dagli articoli specifici del presente Regolamento;
  - c) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - d) all'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - e) all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 241/1990 come stabilito dal T.A.R. Marche con sentenza del 4.09.2023 n. 538;

L'ente fornisce l'accesso diretto al sistema – per la parte di competenza -, da parte delle forze dell'ordine che ne fanno richiesta fornendo eventuale idonea formazione informatici.

## ARTICOLO 12 – ACCESSO IN VISIONE DIRETTA DELLE IMMAGINI

1. In occasione di grandi eventi culturali, sportivi, istituzionali o di qualsiasi tipologia che richiede un rafforzamento dell'ordine pubblico, gli autorizzati (anche esterni all'Ente) potranno visionare le immagini prodotte dalle telecamere del Comune anche in modalità sincrona nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI RACCOLTA

1. I trattamenti dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza territoriale dovranno osservare i seguenti principi:
  - a) **liceità, correttezza e trasparenza**, i dati personali dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
  - b) **limitazione della finalità**, i dati personali dovranno essere raccolti per la finalità di cui all'Articolo 4 "Titolare del trattamento" del presente regolamento e successivamente trattati in una modalità non incompatibile con tale finalità. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Il trattamento dei dati è pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite;
  - c) **minimizzazione dei dati**, i dati personali raccolti dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di cui all'Articolo 4 "Titolare del trattamento" del presente regolamento; Tale principio prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali; pertanto andranno evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza;
  - d) **esattezza**, i dati personali raccolti dovranno essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dovranno, inoltre, essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
  - e) **limitazione della conservazione**, i dati personali raccolti dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui all'Articolo 4 "Titolare del trattamento" del presente regolamento;
  - f) **integrità e riservatezza**, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza ivi compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale.
  - g) **economicità, efficacia ed efficienza** costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla pubblica amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti ovvero realizzati attraverso il sistema di videosorveglianza integrata con i privati, con il minor dispendio di mezzi e di strumenti.
2. In particolare il sistema di videosorveglianza non può:

- a) essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
  - b) essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati;
  - c) essere collegato con altre banche dati private;
  - d) effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità del presente regolamento.
3. Il sistema di videosorveglianza, pertanto, comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesserà i soggetti ed i mezzi di trasporto che si troveranno a transitare nell'area interessata.

#### **ARTICOLO 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. All'interessato che, nell'esercizio dei suoi diritti, presenti una richiesta di accesso alle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza, dovranno essere rilasciate esclusivamente copie di registrazioni gratuite che lo riguardano direttamente e prive di ogni dettaglio utile a identificare persone o stabilire fatti non compatibili con le finalità sottese nella richiesta.

#### **ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI**

2. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della tutela del patrimonio comunale e della sicurezza urbana, ovvero su richiesta degli Organi di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria, i soggetti designati al trattamento provvedono a produrre, su supporti magnetici/optici esterni, la copia dei filmati utili all'acquisizione delle prove. I file prodotti devono avere una password da consegnare in busta chiusa al richiedente.
3. I supporti di cui al precedente punto dovranno essere custoditi, fino alla consegna per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile esclusivamente dal Titolare o dai designati al trattamento.
4. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il soggetto autorizzato al trattamento potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore a quanto stabilito all'articolo 12.

#### **ARTICOLO 16 - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MESSI A DISPOSIZIONE DA SOGGETTI TERZI**

1. Il Comune promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati.
2. I soggetti privati (cittadini singoli o associati – associazioni – amministratori di condominio – imprenditori, etc) con lo scopo di tutelare e monitorare zone specifiche del territorio, in linea con le direttive e i regolamenti del Comune, possono partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino attraverso l'acquisto e l'installazione di una o più telecamere, con caratteristiche dell'Ente l'alimentazione elettrica, la posa di opportuni cartelloni segnalanti le riprese video, provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli apparati installati. L'eventuale collegamento

alla centrale di gestione dell'impianto cittadino è a cura e a spese dei soggetti privati. Le telecamere devono essere rivolte su spazi pubblici o ad uso pubblico (vicoli, strade, piazze, etc..). I dati saranno conservati in un apposito server e saranno visionabili esclusivamente dal personale autorizzato e dalla polizia giudiziaria. Le immagini registrate, infatti, non saranno visibili ai soggetti privati.

3. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati)

### **ARTICOLO 17 – DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT**

1. Ai sensi dell'Art 35 e ss del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati effettuato dal sistema di videosorveglianza territoriale dovrà essere oggetto di una valutazione dell'impatto alla protezione dei dati, di seguito DPIA (*Data Protection Impact Assessment*), da assumersi con separato atto, anche tenendo conto delle priorità che verranno individuate in termini di sicurezza, presidio e controllo del territorio e con la consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati, di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nominato dal Titolare.
2. La DPIA di cui al punto precedente dovrà contenere almeno:
  - a) la descrizione sistematica del trattamento previsto e della finalità del trattamento, compreso l'interesse legittimo perseguito dal Titolare;
  - b) la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
  - c) la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
  - d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La DPIA dovrà essere revisionata ogni qual volta sarà apportata una modifica alle componenti strutturali dell'impianto, ivi compreso l'incremento dimensionale dello stesso. In particolare, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

### **ARTICOLO 18 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il soggetto individuato dal Sindaco.

## **ARTICOLO 19 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

## **ARTICOLO 20 - AVVIO E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il Comune di Frosinone individua i siti di ripresa e ogni ulteriore disposizione ritenuta utile e rende noto l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale o cessazione dello stesso mediante avvisi da pubblicare sul sito istituzionale.
2. Ferma restando la competenza tecnica del CPOSP (Comitato di Ordine e Sicurezza Provinciale) e dell'UTG (Ufficio Territoriale di Governo) ogni implementazione del sistema di videosorveglianza dovrà essere preventivamente approvata dal Titolare e/o dal Responsabile, che attesti la rispondenza del proposto intervento ai principi di legalità, proporzionalità, necessità, finalità e minimizzazione del trattamento.

## **ARTICOLO 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie. In tali casi si applica la normativa sopra-ordinata.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali, ove non già automaticamente recepiti. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

## **ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Frosinone in Amministrazione Trasparente nella sezione Disposizioni Generali – Atti Generali – Regolamenti

### **ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale così come ogni sua eventuale integrazione e modifica ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle norme statutarie.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare del Comune di Frosinone precedente che disciplina tale materia.